



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

OGGETTO : DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI CASATENOVO NELLA COPROGETTAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione agli interventi nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo e la non autosufficienza, da declinare sulla base dei percorsi di vita e del diritto a fruire di tutti i servizi del Comune nel modo più agevole ed accessibile, e al "Welfare di comunità", volto alla promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di welfare, tra cui gli Enti del Terzo Settore;
- l'Amministrazione comunale pone particolare attenzione a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, la formazione, il mantenimento o il recupero del benessere fisico e psichico con particolare attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà e debolezza e la promozione e la salvaguardia della salute del singolo e della collettività sviluppando il massimo di autonomia e autosufficienza anche attraverso l'integrazione dei servizi socio sanitari, ivi compresi quelli gestiti dal privato sociale e dal volontariato e l'istituzione di forme di controllo degli stessi;

VISTO che:

- l'art. 119 del T.U.E.L. recita testualmente: *"al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*;
- l'art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di *sussidiarietà* indica espressamente che le *"funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di

Determinazione n. 670 del 25/11/2025
Settore Servizi alle persone

sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- l’art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 che prevede di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi;
- la Legge Regionale n. 3/2008 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 20, comma 1, ai sensi del quale “...La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali...”;
- l’art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all’interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l’amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l’assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l’interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi - consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che: *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”;*
- la sentenza della Corte Costituzionale n.131, pubblicata in data 1° luglio 2020, che sottolinea il legame diretto tra art. 55 del Codice del Terzo settore e art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore)”;

Determinazione n. 670 del 25/11/2025
Settore Servizi alle persone

- l'art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - nuovo Codice dei contratti pubblici - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 200 del 24.11.2025 la Giunta Comunale ha dato le linee di indirizzo in merito alla procedura in oggetto;
- con la medesima deliberazione è stata stabilita la quota in € 14.000,00, a carico del comune la quota di cofinanziamento annuale;

RITENUTO pertanto necessario di dare corso alla procedura di co-progettazione relativa all'individuazione di Enti del Terzo Settore per la gestione del Centro Ricreativo Anziani per il periodo dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2030;

RILEVATO che la procedura per arrivare alla co-progettazione si svolge attraverso le seguenti fasi:

- selezione del/dei soggetto/i con cui avviare la co-progettazione;
- co-progettazione, stesura del progetto definitivo (a partire da caratteristiche tecniche minime previste dal Comune nell'avviso di manifestazione di interesse e dalla proposta presentata dal/dai soggetto/i selezionati) e predisposizione di una bozza di convenzione;
- stipula della convenzione;

CONSIDERATO che la co-progettazione è preceduta da una fase di selezione tesa ad individuare i soggetti con cui progettare i servizi attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, nel quale sono indicati gli obiettivi e le caratteristiche, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;

VISTO l' "Avviso di istruttoria pubblica non competitiva per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione per la gestione del Centro Ricreativo Anziani redatto tenendo conto delle Linee di indirizzo approvate con la delibera di Giunta sopra menzionata e allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

SPECIFICATO che la Commissione per la selezione dei soggetti con cui avviare la co-progettazione, sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione;

DATO ATTO inoltre che si procederà alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Casatenovo;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 è la dott.ssa Sara Borali, responsabile del servizio "Servizi alla Persona";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2025/2027, con ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28.02.2025 mediante la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- della Giunta Comunale n. 39, in data 28.02.2025 mediante la quale è stato approvato il

Determinazione n. 670 del 25/11/2025
Settore Servizi alle persone

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, tra i cui allegati risulta, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel DUP, la definizione e l'assegnazione, ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, degli obiettivi di gestione nonché delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 3, del Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2016, "il controllo di regolarità amministrativa, per ogni atto di competenza dei Responsabili di Settore, si sostanzia nella sottoscrizione dell'atto medesimo tramite la quale si attesta anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente atto;
2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati, allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, e che prestabilisce i criteri di selezione del/dei soggetto/i con cui verrà avviata la co-progettazione;
3. DI IMPEGNARE con successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura, la somma complessiva di euro 14.000,00.= quale massimo rimborso spese previsto dalla convenzione;
4. DI DARE ATTO:
 - la Commissione per la selezione dei soggetti con cui avviare la co-progettazione, sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione;
 - si procederà alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Casatenovo;
 - il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 è la dott.ssa Sara Borali, responsabile del servizio "Settore Servizi alla Persona";
5. DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni della pubblicazione della presente determinazione;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale

(d. Lgs. n. 82/2005) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sara Borali in data 25/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sara Borali